

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **30 settembre** alle ore **15.45** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... OMISSIS.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati (entra alle ore 15.50); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.50), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.50), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 15.50), sig. Ivano Simeoni (entra alle ore 15.50), dott. Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone (entra alle ore 15.50), sig. Gianluca Senatore (entra alle ore 16.40), dott. Martino Trapani (entra alle ore 16.15), dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta e dott. Domenico Mastroianni

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

................OMISSIS..............

DELIBERA 151/08 CONV. 3/5 Jniversità degli Studi "La Sapienza"

> Consiglio di Amministrazione

> > Seduta del

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE ATTUARIALI E LA GESTIONE DEI RISCHI (CISA) – ATTO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica ed Innovazione.

Si rammenta che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 03.04.1992 e del 28.05.1992, hanno approvato la costituzione del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.

Il Centro Interuniversitario ha iniziato ad operare in data 26.03.1993 ed è attualmente partecipato anche dalle seguenti Università: Trieste, Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, Sannio, Calabria e Torino.

L'Università di Firenze, per nota dell'11.03.2008, ha trasmesso all'Università della Calabria, per competenza, ed agli altri Atenei partecipanti, per conoscenza, un nuovo atto costitutivo recante alcune modifiche rispetto al preesistente.

In particolare, viene introdotta la figura del Presidente che provvede a convocare e presiedere il Consiglio di Gestione ed il Comitato Scientifico del Centro collaborando e coordinandosi con il Direttore in tutte le altre incombenze che, precedentemente, erano a totale carico del Direttore.

Viene, inoltre, ampliato il numero di rappresentanti di ciascuna Università in seno al Consiglio di Gestione ed al Comitato Scientifico e, di entrambi gli OO.CC., viene aumentata la durata portandola da tre a quattro anni.

Infine, è inserito un apposito articolo che prevede la predisposizione di un Regolamento interno finora non esistente.

Sostanzialmente, l'impianto statutario risulta coerente al precedente che, perfezionato in data 10.07.2002, già aveva apportato dei cambiamenti al testo originario risultando, così, conforme alle linee guida stabilite, nella seduta del 24.11.1998, dal nostro C.d.A. in materia di partecipazione a centri interuniversitari.

La Commissione Mista per il Monitoraggio dei Centri e Consorzi, nella seduta del 23.07.2008, ha espresso parere favorevole. La stessa, altresì, considerata l'esigenza di tutelare l'autosufficienza finanziaria del Centro onde evitare gravami economici a carico del Centro stesso e delle altre Università partners, ha proposto che il testo della nuova convezione, analogamente a quanto stabilito per i Centri di Ricerca, recepisca la seguente indicazione: "Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università".

Il Senato Accademico, nella seduta del 23.09.2008, ha espresso parere favorevole.

Allegati quale parte integrante: Copia del nuovo atto costitutivo

Allegati in visione: Copia della prima convenzione istitutiva del

26.03.1993;

Copia della convenzione istitutiva come

modificata in data 10.07.2002;

nota dell'11.03.2008 dell'Università di Firenze;

estratto verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi,

seduta del 23.07.2008;

estratto verbale Senato Accademico del 23.09.2008



Cour. 3/5







*** *** *** ***	0	M	IS	S	i	S				
-----------------	---	---	----	---	---	---	--	--	--	--

Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.151/08

Seduta del

IL CONSIGLIO

- Visto l'art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Visti la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) sottoscritta il 26.03.1993 ed il successivo testo modificato e stipulato in data 10.07.2002:
- Vista la nota con la quale l'Università di Firenze, in data 11.03.2008, ha trasmesso un nuovo testo statutario del CISA per la relativa sottoscrizione:
- Rilevata la conformità del nuovo testo convenzionale del Centro in argomento alle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998 in materia di partecipazione a centri interuniversitari;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centri e Consorzi nella riunione del 23.07.2008;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23.09.2008
- Presenti e votanti n.20, maggioranza n.11: a maggioranza con i n. 19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Trapani, Viscido e con la sola astensione del consigliere Donato

DELIBERA

di approvare le modifiche apportate alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) nei termini formulati dalla Commissione Mista Centri e Consorzi.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore
OMISSIS...... OMISSIS.....

STATUTO DEL CISA

(approvato dal Comitato di Gestione e dal Comitato Scientifico in data 10-12-2007)

Articolo 1 Costituzione e Denominazione del Centro Interuniversitario

1. E' costituito, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80 e dell'art. 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, tra le Università di Firenze, di Roma (La Sapienza), di Trieste, di Milano (Cattolica del Sacro Cuore)), del Sannio (Benevento), della Calabria (campus di Arcavacata) e di Torino il Centro Interuniversitario denominato "Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi", che sarà detto nel seguito, per brevità, "Centro". A tale Centro Interuniversitario viene data, in acronimo, la denominazione CISA.

Articolo 2 Sede Amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è costituita presso l'Università degli Studi di Firenze. La sede può essere variata previo accordo unanime delle Università aderenti al Centro.

Articolo 3 Afferenze al Centro

- 1. Il Centro è promosso e fondato dai sottoindicati Dipartimenti, Facoltà o Corsi di Laurea delle Università convenzionate:
 - a) Firenze: Dipartimento di Matematica per le Decisioni (DIMAD);
 - b) Roma la Sapienza: Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie;
 - c) Trieste: Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze Economiche, Statistiche ed Attuariali "Bruno de Finetti";
 - d) Milano (Cattolica del Sacro Cuore): Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie ed assicurative;
 - e) Sannio (Benevento): Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni;
 - f) Calabria (Campus di Arcavacata): Dipartimento di Scienze Aziendali;
 - g) Torino: Corso di Laurea Specialistica in Scienze attuariali, Interfacoltà fra la Facoltà di Economia e la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino.

Articolo 4 Finalità del Centro

- 1. Le finalità del Centro sono:
 - a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle scienze attuariali intese nella loro accezione moderna e della valutazione e gestione dei rischi intese nella accezione più ampia, includendo in particolare: i problemi della Previdenza e del Welfare, le applicazioni della Matematica alla Finanza, le problematiche sulla solvibilità e quelle delle Assicurazioni di Persone sia individuali che collettive, le problematiche concernenti la valutazione e la

gestione non solo dei rischi aziendali, dei mercati, eccetera ma anche di ogni altra specie di rischio quale quelli ambientali, catastrofali e così via;

- b) diffonderne i risultati;
- c) promuovere la formazione negli ambiti indicati al punto a) che saranno detti nel seguito, per ragioni di brevità, "settori scientifici di riferimento";
- d) favorire scambi con la comunità internazionale.
- 2. Tali fini sono perseguiti: a) organizzando seminari, convegni e cicli di lezioni sugli sviluppi recenti nei settori scientifici di riferimento con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed Istituzioni Italiane o estere; b) istituendo collane di discussion papers o promuovendo pubblicazioni (monografie, lecture notes, raccolte di saggi, riviste, libri, eccetera) anche al fine di diffondere e favorire lo sviluppo di detti settori; c) ricercando forme di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, italiane o estere, per la trattazione di ogni problematica afferente i settori scientifici di riferimento.

Articolo 5 Organi del Centro

1. Organi del Centro sono: a) il Consiglio di Gestione, b) il Presidente, c) il Direttore, d) il Comitato Scientifico.

Articolo 6 Consiglio di Gestione

- 1. Il Consiglio di Gestione è composto da non più di tre membri per ciascuno dei Dipartimenti o Facoltà indicati all'art 3, eletti al loro interno fra i professori di ruolo di disciplina afferente ai settori scientifici di riferimento, da parte dei rispettivi Consigli.
- Nelle votazioni relative ad ogni delibera del Consiglio di Gestione è attribuito un solo voto ai rappresentanti della stessa sede; tale voto verrà espresso dal rappresentante di maggiore anzianità accademica e, nel caso di uguale anzianità accademica, dal rappresentante di età maggiore.
- 3. Il Consiglio di Gestione elegge fra i suoi componenti il Direttore designandolo per la nomina al Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa; elegge, scegliendolo o fra i propri componenti o fra gli aderenti a titolo personale o fra i professori di ruolo o emeriti delle Università afferenti, il Presidente del Consiglio di Gestione che è altresì Presidente del Comitato Scientifico, designandolo per la nomina al Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa.
- 4. Il Consiglio di Gestione resta in carica un quadriennio a partire dal 1° gennaio successivo alla data di elezione. I suoi membri possono essere rieletti.
- 5. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
- 6. Il Consiglio di Gestione
 - a. approva, su proposta del Presidente e sentito il Comitato Scientifico, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Direttore;
 - c. delibera sulle eventuali proposte delle Commissioni di Studio, delle Commissioni Scientifiche ed i relativi piani di spesa;

- d. nomina i membri del Comitato Scientifico, delle Commissioni di Studio e delle Commissioni Scientifiche;
- e. approva l'eventuale regolamento relativo alle attività del Centro;
- f. nomina il Segretario e le figure di ausilio alle attività del Centro eventualmente previste dal regolamento del Centro;
- g. delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti, Istituti o Facoltà;
- h. delibera sulle adesioni al Centro, a titolo personale, di studiosi, ricercatori, docenti ed esperti nei settori scientifici di riferimento;
- i. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.
- 7. Il Consiglio di Gestione è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, del relativo piano di spesa e del rendiconto consuntivo. E' altresì convocato ogni volta che il Presidente o il Direttore lo reputino necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
- 8. Partecipano alle attività del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto, il Segretario, i Presidenti delle Commissioni Scientifiche e delle Commissioni di Studio ed un rappresentante degli aderenti a titolo personale, eletto dall'assemblea degli aderenti a titolo personale.

Articolo 7 Il Presidente

- 1. Il Presidente del Centro Interuniversitario CISA è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro su designazione del Consiglio di Gestione del Centro che può sceglierlo sia fra i propri componenti, sia fra gli aderenti a titolo personale o fra i professori di ruolo o emeriti delle Università afferenti; dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
- 2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina e promuove, in collaborazione col Direttore, le attività del Centro;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Comitato Scientifico del Centro;
 - c) propone al Comitato Scientifico ed al Consiglio di Gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma delle attività del Centro ed il relativo piano di spesa predisposto dal Direttore.
- Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Direttore del Centro.

Articolo 8 Il Direttore

- 1. Il Direttore del Centro Interuniversitario CISA è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro stesso su designazione del Consiglio di Gestione che lo sceglie fra i propri componenti; dura in carica un quadriennio e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
- 2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina e promuove, assieme al Presidente, le attività del Centro;
 - b) sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Centro:
 - c) collabora col Presidente a formulare il programma delle attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
 - d) predispone, al termine dell'esercizio, il consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro e la trasmette alle Università aderenti dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione.

 Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Centro.

Articolo 9 Il Comitato Scientifico

- 1. "Il Comitato Scientifico è composto:
 - are dal Presidente del Centro che lo presiede.
 - b. dal Direttore del Centro.
 - e. da un membro per ciascuna Università afferente indicato dal rappresentante o dai rappresentanti di detta sede nel Comitato di Gestione,
 - d. da altri membri, sino ad un massimo di cinque, designati dal Consiglio di Gestione e scelti fra studiosi italiani o stranieri che si siano distinti per rilevanti contributi dati nell'ambito dei settori scientifici di riferimento o fra illustri personalità del mondo economico con particolare riferimento ai settori delle assicurazioni, della finanza e della gestione dei rischi.
- 2. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.
- 3. Il Comitato Scientifico indica le linee generali delle attività scientifiche del Centro ed esprime il suo parere sul programma di attività del Centro.
- 4. Il Comitato propone al Consiglio di Gestione la nomina delle Commissioni scientifiche previste all'art. 12 e ne valuta i progetti e le attività svolte.
- 5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della data di riunione.
- 6. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 10 Regolamento del Centro

- Il Consiglio di Gestione può emanare un Regolamento sulle modalità di elezione degli organi sociali, delle Commissioni di Ricerca o di Studio, o sulla istituzione di figure di ausilio agli Organi sociali, specificandone le funzioni, quali il Comitato esecutivo, i Comitati di promozione delle attività del Centro, il Tesoriere, Il Responsabile della ricerca in generale o di alcuni temi di ricerca, eccetera.
- 2. Il Regolamento può altresi concernere le modalità di gestione di eventuali fondi destinati a premi di laurea o ad altri riconoscimenti e, comunque, ogni altro aspetto delle attività del Centro, ritenuto rilevante dal Consiglio di Gestione.

Articolo II Il Segretario

1. Il Consiglio di Gestione nomina il Segretario del Centro dietro proposta del Presidente che lo sceglie fra docenti, ricercatori o altro personale dei Dipartimenti o Facoltà indicati all'art. 3 o fra gli aderenti al Centro a titolo personale. Il Segretario dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione o del Presidente che lo ha proposto. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Direttore nello svolgimento delle loro funzioni e partecipa, senza diritto di voto, alle

admanze del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico provvedendo alla verbalizzazione delle delibere e degli argomenti trattati.

Articolo 12 Le Commissioni Scientifiche e le Commissioni di Studio

- 1. L'attività delle Commissioni Scientifiche consiste nel formulare ed eseguire progetti di ricerca nei settori scientifici di riferimento del Centro. Possono far parte delle Commissioni Scientifiche docenti, ricercatori e studiosi anche di Università non aderenti al CISA; in tale caso i partecipanti alle attività delle Commissioni scientifiche aderiscono al Centro a titolo personale. Le Commissioni Scientifiche sono nominate dal Consiglio di Gestione su proposta del Comitato Scientifico del CISA che indica anche i loro Presidenti. 1 Presidenti delle Commissioni Scientifiche partecipano alle attività del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
- 2. Le Commissioni di Studio formulano progetti di formazione, di editoria e quant'altro per la realizzazione dell'oggetto sociale del Centro. Possono far parte delle Commissioni di Studio docenti, ricercatori ed esperti in progetti di sviluppo delle attività nei settori di interesse, anche di Università non aderenti al CISA e di altri Enti pubblici o privati; in tale caso i partecipanti alle attività delle Commissioni di Studio aderiscono al Centro a titolo personale. Le Commissioni di Studio sono nominate dal Consiglio di Gestione del CISA che nomina anche i loro Presidenti. I Presidenti delle Commissioni di Studio partecipano alle attività del Consiglio di Gestione senza diritto di voto
- 3. Se il progetto prevede collaborazioni con Enti privati o pubblici, italiani o stranieri, partecipano all'attività della Commissione di Studio almeno un rappresentante per ciascun Ente interessato al progetto.
- 4. Nella fase di formulazione del progetto la Commissione di Studio dovrà redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.
- 5. Dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Scientifico e del Consiglio di Gestione la Commissione di Studio potrà avere il compito di verificare il buon andamento dell'iniziativa e di valutare i risultati raggiunti.

Articolo 13 Personale del Centro

- 1. Il personale del Centro è composto dai docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo che, previo nullaosta della struttura di appartenenza, svolgono e/o collaborano ad attività di ricerca presso il Centro stesso.
- 2. Potranno inoltre svolgere attività di ricerca presso il Centro
 - a. docenti delle Università italiane che richiedano di svolgervi un periodo di congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi del I comma dell'art. 17 del DPR 382/80;
 - b. professori di Università straniere in base all'art, 97 del RD 31.08.1933 n. 1592;
 - ricercatori, assegnati o distaccati dalle Università convenzionate oppure da altre Università italiane o straniere, che intendono svolgere un periodo di ricerca presso il Centro;
 - d. titolari di assegni di ricerca o di borse di studio concessi dagli atenei consorziati oppure da altri atenei italiani o stranieri.

Articolo 14 Collaborazioni con altri organismi

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire con Enti pubblici o privati, anche attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Gestione, forme di collaborazione per l'approfondimento di temi di ricerca o per la risoluzione di problematiche nell'ambito dei settori scientifici di riferimento.

Articolo 15 Patrimonio, finanziamenti ed entrate

- 1. Il patrimonio del Centro è costituito da finanziamenti, entrate e da tutti gli altri beni che le pervengano sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.
- 2. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
 - a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla quota del cofinanziamento per la ricerca universitaria riservata a progetti di interesse nazionale e di rilevante interesse scientifico;
 - b) dal C.N.R. per specifiche iniziative;
 - c) da eventuali contributi ordinari e straordinari delle Università convenzionate;
 - d) da altri Enti o Fondazioni, pubblici o privati;
 - e) da contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
 - f) eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi
- 3. I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme dell'Ateneo dove ha sede il Centro.
- 4. I beni acquisiti con fondi assegnati al Centro sono inventariati, in apposito registro intestato al "Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi", presso la sede amministrativa del Centro. Il Direttore del Centro è consegnatario responsabile dei beni inventariati. In caso di cessazione del Centro i beni rimangono in dotazione all'Università presso la quale il Centro ha sede amministrativa, fatta salva delibera diversa del Consiglio di Gestione del Centro.
- 5. Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi di cui sopra sono stipulati dall'Università dove ha sede amministrativa il Centro secondo la vigente normativa.

Articolo 16 Adesioni di altre Università

1. Possono aderire al Centro le Università italiane che ne facciano richiesta, previo parere favorevole del Consiglio di Gestione del Centro Interuniversitario. Le nuove adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 17 Adesioni a titolo personale

- Possono aderire al Centro, a titolo personale, anche persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione, quali docenti, cultori, esperti, professionisti o comunque soggetti che svolgano attività nei settori scientifici di riferimento del Centro. L'adesione è subordinata al parere favorevole di detto Consiglio.
- 2. L'assemblea degli aderenti a titolo personale può eleggere, a maggioranza semplice, il Presidente dell'Assemblea stessa che, in rappresentanza degli aderenti, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del CISA senza diritto di voto.

Articolo 18 Durata e recesso

1. La convenzione istitutiva del Centro è stipulata inizialmente per una durata di otto anni ed è rinnovata di quadriennio in quadriennio previa valutazione degli Organi Accademici delle attività svolte dal Centro. E' ammesso il recesso di ciascun Dipartimento o Facoltà aderente previa comunicazione di disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza.